

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
CELESTE VIGORITA

Sentenza n. 1688/2023
Depositata il 11/10/2023
Il Segretario
RENZO PERILLI

Il Presidente
VITO FRANCESCO NETTIS



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 28/09/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente
VIGORITA CELESTE, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice

in data 28/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 990/2023 depositato il 18/04/2023

proposto da

Asta Mobili S.r.l. - 00971500731

Difeso da

Avv. Katia Bolognese - BLGKTA71T63L049C

Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone - MSCDTN63L23E986U

Rappresentato da Angelo Chiarelli - CHRNGL50R02E986D

Rappresentante difeso da

Avv. Katia Bolognese - BLGKTA71T63L049C

Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone - MSCDTN63L23E986U

ed elettivamente domiciliato presso bolognese.katia@oravta.legalmail.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA

elettivamente domiciliato presso pug.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Comune di Lecce - P.zza Dei Partigiani 40 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.lecce.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della Riscossione". (ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo pec da inserire nei pubblici registri, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta).

Ne consegue che la necessità di iscrizione della PEC nei pubblici registri deve intendersi riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione (al fine di escludere che possa ritenersi andata a buon fine e perfezionatasi la notifica invece eseguita a soggetto diverso dall'effettivo destinatario) e non anche del mittente.

Rimane, pertanto, priva di rilievo la utilizzazione da parte del Riscossore, ai fini della notifica, di altro indirizzo PEC rispetto a quello presente nei pubblici registri.

E, comunque, per il mittente rimane valido il principio secondo il quale una ipotesi di inesistenza della notifica è ravvisabile solo ipotesi di utilizzo di procedimento in toto difforme da quello previsto dal legislatore (cfr. ex multis Cass. n. 7665/2016, n. 16610/2015, n. 5898/2015, n. 5057/2015, n. 1238/2014, n. 654/2014, n. 13852/2010, la quale ha precisato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, 2 comma, cpc, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato; costituendo la notificazione dell'atto di imposizione tributaria una condizione integrativa e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti ove l'atto abbia raggiunto lo scopo). tanto, altresì, in applicazione dell'altro principio, secondo il quale è inammissibile la eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali la erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.

Il motivo è pertanto infondato.

-In ordine al terzo motivo questa Corte rileva che, in ragione della mancata costituzione dell'ente impositore (Comune di Lecce), sebbene ritualmente evocato in giudizio, non vi è, allo stato degli atti, prova della effettiva e valida intervenuta notifica (da parte ricorrente contestata) degli avvisi di accertamento sottonotati alla cartella impugnata.

Circostanza, quest'ultima, che esclude, ripetersi, ex actis, la sussistenza di valido titolo giustificativo della legittimità della azione di recupero in via coattiva.

Ne deriva, sic stantibus, la fondatezza del motivo, risolutivo ed assorbente ogni altra questione prospettata nel giudizio.

Da qui l'accoglimento del parziale (tenuto conto che, nonostante parte ricorrente abbia chiesto in sede di conclusioni la declaratoria di "inesistenza della cartella", quest'ultima comprende il recupero anche di altro tributo (ICP per gli anni 2018-2019) non reso oggetto di ricorso.

In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza questa Corte condanna ADER e Comune di Lecce, in solido, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge dovuti (nel mentre non si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici per la declaratoria di lite temeraria e conseguente risarcimento danni).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, Sezione Quinta , così decide.

-Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni specificate in parte motiva.

-Condanna ADER e Comune di Lecce , in solido, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali , liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge dovuti.

Così deciso in Bari in data 28.09.2023

IL RELATORE

(Avv. Celeste Vigorita)

IL PRESIDENTE

(Dott. Vito Francesco Nettis)